Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Giovedì 26 gennaio — Numero 21

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

ORDINE DEL GIORNO
per la seduta pubblica di giovedì 2 febbraio 1922 alle ore 15

I. Interrogazioni.

II. Relazione della Commissione per le petizioni (n. XXII - Documenti).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Indennità di caro-viveri agli impiegati delle Provincie e dei Comuni (n. 167).

2. Costruzione di nuove carrozze postali (n. 263).

IV. Svolgimento della seguente interpellanza:

GRANDI. — Al presidente del Consiglio ed ai ministri della guerra, della marina e del tesoro. — «Sui provvedimenti definitivi a favore di coloro che parteciparono realmente all'ultima grande guerra; provvedimenti intesi ad eliminare stridenti ed ingiustificabili disparità di trattamento».

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione (n. 200);

Conversione in legge del R. decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio (n. 203); ecc., ecc.

Il presidente
TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2022 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Veduti la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 27 marzo 1913, n. 312;

Veduti i RR. decreti 23 settembre 1920, n. 1380, e 16 gennaio 1921, n. 16;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulle proposte del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

1.

Le disposizioni di cui nei Regi decreti 23 settembre 1920, n. 1380, e 16 gennaio 1921, n. 16, relative ad imposizione di dazio *ad valorem* sulle spugne da esportare dalla Tripolitania e dalla Cirenaica, sono abrogate.

2.

E' richiamata in vigore la disposizione dell'art. 32 del regolamento approvato con R. decreto 27 marzo 1913, n. 312, che stabilisce in L. 10 al quintale il dazio di esportazione delle spugne grezze ed in L. 20 al quintale quello delle spugne lavate o lavorate.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2024 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il regolamento speciale per il personale delle ricevitorie e per gli agenti rurali, approvato con Regio decreto 22 dicembre 1910, n. 936, modificato dai RR. decreti 30 giugno 1912, n. 857, 11 luglio 1913, numero 1317, 21 marzo 1915, n. 441, 1° settembre 1918, n. 1447;

Visto il regolamento organico per il personale telefonico, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, numero 574, modificato dal R. decreto 6 aprile 1913, numero 462;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 1108 revocato col R. decreto 1° luglio 1920, numero 1121;

Visto che con R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2101, modificato col R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1441, si autorizza la istituzione di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali telegrafici e telefonici;

Vista la legge 30 settembre 1920, n. 1364, apportante miglioramenti economici al personale delle Ricevitorie ed agli agenti rurali;

Visto il R. decreto-legge del 2 ottobre 1919, n. 2100, riflettente l'ordinamento per il personale delle ricevitorie e degli agenti rurali, modificato col R. decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1441;

Visto il R. decreto del 13 febbraio 1921, n. 196, col quale venne approvato il regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100;

Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non comincerà ad avere effetto la garanzia della Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali, telegrafici e telefonici, autorizzata con R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2101, modificato col Regio decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1441, rimane sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute, in materia di cauzioni, nel regolamento per il personale delle ricevitorie, approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196.

Il personale delle ricevitorie continuerà frattanto a prestare la cauzione con le norme e nella misura stabilita dal regolamento approvato col R. decreto 22 dicembre 1910, n. 936, modificato con successivi decreti e dal regolamento approvato col R. decreto 16 maggio 1912, n. 574, e successive modificazioni; rimanendo altresì dispensato dal prestare fino a quando non comincerà ad avere effetto la garanzia della Cassa Mutua per le cauzioni, il complemento di cauzione per gli aumenti di retribuzione concessi con la legge 30 settembre 1920, n. 1364.

Art. 2.

Coloro che saranno nominati ricevitori prima che abbia inizio la garanzia della Cassa mutua per le cauzioni, sono tenuti a prestare una cauzione provvisoria secondo le norme stabilite dal citato regolamento mediante fideiussione personale, da valere fino al giorno in cui la Cassa mutua per le cauzioni non entrerà in funzioni e non avrà provveduto alla regolare iscrizione dei ricevitori di cui trattasi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1990. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Bosco Chiesanova (Verona) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1991. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Tivoli (Roma) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1992. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Gignese (Novara) di applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1993. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Collegio delle Orsoline di Piacenza viene diviso in due enti distinti: l'uno di istruzione e l'altro di beneficenza.

N. 1994. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la scuola e laboratorio femminile « Ernesto Lombardo », con sede in Carrara, viene eretta in Ente morale sotto una amministrazione provvisoria.

N. 1995. Regio decreto 15 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, vengono apportate modificazioni al vigente statuto organico del R. Istituto femminile di Vico Equense.

N. 1997. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologano le modificazioni apportate agli articoli 2, 5, 7 e 14 del regolamento del comune di Pisa per l'applicazione della tassa di soggiorno a favore della frazione Marina.

N. 1998. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la sede municipale del comune di Pelago viene trasferita dalla frazione di San Francesco alla frazione di Pelago.

N. 2006. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Sambuca Pistoiese (Firenze) ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 2007. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Bagno di Romagna (Firenze) ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, **a S. M. il Re, in udienza del 1° dicembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale** di Labro (Perugia).

Sire,

Il profondo dissidio che da antica data, esiste fra gli abitanti del centro del comune di Labro e quelli dell'unica frazione di Colli, si è andato ognora più acuendo fino a dar luogo, nel marzo 1920, all'abbandono, da parte dei consiglieri della frazione, che costituiscono la maggioranza consiliare, (tra i quali sono compresi il sindaco e l'intera Giunta) della sede legale del Municipio, così che, nella frazione, si tengono le adunanze del Consiglio, alle quali non intervengono i consiglieri del capoluogo e vi si è impiantato un secondo ufficio comunale.

Tale dissidio, nonostante i buoni uffici dell'autorità politica, continua tuttora costituendo un grave pericolo per l'ordine pubblico e recando un danno evidente a tutti i pubblici servizi dell'intero Comune.

Come rimedio a questo anormale stato di cose appare lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, il quale avrebbe anche il compito di sollecitare le pratiche per la progettata costituzione in comune autonomo della frazione Colli.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso in seduta del 14 novembre scorso, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Labro, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Cenciotti, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, **a S. M. il Re, in udienza del 24 novembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale** di Acquarica del Capo (Lecce).

SIRE,

In seguito ad accertamenti disposti dall'autorità prefettizia, è risultato che l'Amministrazione comunale di Acquarica del Capo

inspira i suoi atti a criteri di partigianeria e di vendetta personale, come è dimostrato dal licenziamento di due guardie municipali, nonchè del segretario.

Gravi irregolarità e manchevolezze sono pure emerse a carico dell'Amministrazione, della quale i principali rappresentanti e tra essi il sindaco, hanno, in passato, subito dei procedimenti penali. Contestati tali addebiti agli amministratori, questi hanno dedotto ragioni che non valgono ad infirmarle.

Poichè il sistema di rappresaglie, di persecuzione personali e di intemperanze adottato da quell'Amministrazione, non può essere ulteriormente tollerato senza che ne venga, oltrechè danno all'Azienda municipale, seria minaccia di turbamento di ordine pubblico, dato lo stato di ostilità ed il profondo malcontento verso gli amministratori fra la popolazione, si rende indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina del R. commissario straordinario.

Al che provvede, giusta il conforme parere espresso del Consiglio di Stato in adunanza del 9 novembre corrente, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Acquarica del Capo, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Zampino Cesare, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 dicembre 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Magrè (Vicenza).

SIRE!

In seguito ai risultati delle ultime elezioni generali politiche, undici dei venti consiglieri assegnati al comune di Magrè e fra essi il sindaco e gli assessori hanno rassegnate le dimissioni dalla carica.

Indettesi le elezioni suppletive a norma dell'art. 280 della vigente legge comunale e provinciale presero parte alla votazione soltanto 7 elettori su 870 iscritti e degli 11 consiglieri nuovi eletti, 8 rassegnarono subito le dimissioni, mentre i 12 rimasti, anche perchè appartengono a partiti politici diversi non possono costituire un'Amministrazione vitale oltre che, dato l'esito delle elezioni suppletive, non rappresentano più la volontà del corpo elettorale.

E poichè una eventuale rinnovazione delle elezioni suppletive non porterebbe esito diverso dalle precedenti, dato l'antagonismo sempre vivo fra i diversi partiti ed il proposito nei medesimi di non assumere ora la responsabilità del potere col grave dissesto delle finanze comunali e colla minacciante disoccupazione, si rende indispensabile, come pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 novembre scorso, provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina del Regio commissario.

A ciò, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Magrè, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art 2.

Il sig. cav. Orsmida Copelli, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e il decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1620;

Vista la domanda presentata dall'Amministrazione Montefiore e C. di Roma per fare ottenere alla Compagnia di assicurazione spagnuola «Lucero» con sede in Madrid l'autorizzazione ad operare nel Regno ai sensi dei citati decreti;

Considerato che la detta Compagnia non ha accettato le condizioni alle quali, tenute presenti le successive disposizioni legislative e regolamentari emanate in Ispagna nei riguardi dell'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni da parte di Società estere, era stata subordinata, in applicazione del principio di reciprocità di trattamento di cui all'art. 2 del citato decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1620, la concessione della richiesta autorizzazione ad operare in Italia;

Considerato che, in seguito alla mancata accettazione delle dette condizioni di esercizio, non solo non può autorizzarsi la compa-

gnia « Lucero » al lavoro in Italia ma che si rende necessario a tutti i possibili effetti, di fare alla medesima società divieto di proseguire comunque nelle operazioni di riassicurazione del cui esercizio, iniziato prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, era stata consentita la provvisoria continuazione in attesa dell'espletamento della procedura di autorizzazione;

DECRETA:

Alla Società anonima di assicurazione « Lucero » con sede in Madrid e rappresentanza per l'Italia in Roma, via del Traforo n. 146, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 22 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

IL MINISTRO PER L' INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1620;

Vista la domanda presentata dall'Amministrazione Montefiore e C. di Roma per far ottenere alla Compagnia di assicurazione spagnuola « Bilbao », con sede in Bilbao, l'autorizzazione ad operare nel Regno ai sensi dei citati decreti;

Considerato che la detta Compagnia non ha accettato le condizioni alle quali, tenute presenti le successive disposizioni legislative e regolamentari emanate in Ispagna nei riguardi dell'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni da parte di Società estere, era stata subordinata, in applicazione del principio di reciprocità di trattamento di cui all'art. 2 del citato decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1620, la concessione della richiesta autorizzazione a operare in Italia;

Considerato che, in seguito alla mancata accettazione delle dette condizioni di esercizio, non solo non può autorizzarsi la compagnia « Bilbao » al lavoro in Italia ma che si rende necessario, a tutti i possibili effetti, di fare alla medesima Società divieto di proseguire comunque nelle operazioni di riassicurazione dal cui esercizio, iniziato prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, era stata consentita la provvisoria continuazione in attesa dell'espletamento della procedura di autorizzazione;

DECRETA:

Alla Società anonima di assicurazione « Bilbao » con sede in Bilbao e rappresentanza per l'Italia in Roma, via del Traforo, n. 146, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 22 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Tenenti.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Addis Michelino, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 16 ottobre 1921 con decorrenza assegni dalla data stessa.

Ligi cav. Sanzio, tenente, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 12 dicembre 1921 e richiamato in servizio dal 13 dicembre 1921 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Durazzanò Giuseppe, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 14 novembre 1921.

Gualandi Adriano, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Pernice Gaetano, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di senvizio dal 31 agosto 1921.

Sottotenenti.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Pascucci Oscar, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° febbraio 1918 con riserva di anzianità relativa.

Ugas Luigi, sottotenente, promosso tenente, con anzianità 1° ottobre 1917 con riserva di anzianità relativa.

Arma del genio.

Colonnelli.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Savoino cav. Pietro, colonnello, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 31 dicembre 1921.

Arma aeronautica.

Sottotenenti.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Mancinelli Ermenegildo, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° gennaio 1919 con riserva di anzianità relativa.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Leanza cav. Vincenzo, tenente colonnello commissario, collocato in posizione ausiliaria speciale dal 1° gennaio 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Urbinati cav. Gualtero, maggiore commissariato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servio, dal 1° aprile 1921, richiamato in servizio dal 1° ottobre 1921.

UFFICIALI DI SUSSISTENZA.

Maggiori.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Pinti cav. Raffaele, maggiore sussistenza, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° giugno 1919.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Erculiani cav. Alessandro Natale, maggiore sussistenza, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 21 dicembre 1921.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Capitani.

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

I seguenti capitani veterinari sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 31 dicembre 1921:

Zasa Antonio — Maltese cav. Emanuele.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Aronica Gabriele, ragioniere geometra, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità comprovata, dal 16 ottobre 1921, con l'annuo assegno di lire 1333,33.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Grinovero Gino, ragioniere geometra, in aspettativa per infermità comprovata, continua nella posizione di aspettativa per infermità comprovata dal 16 novembre 1921.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto dell'11 luglio 1921:

Marcucci Giuseppe, ragioniere, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità camprovata, dal 1° luglio 1921, con l'annuo assegno di lire 1555,55.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Montanari cav. Amilcare, archivista, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 1° settembre 1921.

Con R. decreto del 7 agosto 1921:

Cosoleto Domenico, archivista, collocato a riposo per anzianità di servizio e per età, dal 2 luglio 1921.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma dei carabinieri Reali.

Maggiori.

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli:

Con anzianità 14 settembre 1920:

Sofia Giovanni Battista — Marenzi Giovanni — Allione Paolo — Palmese Alfredo — Zingarelli Luigi — Cuniolo Giuseppe — Galvan Luigi.

Con anzianità 26 luglio 1921:

Nardacchione Giuseppe.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Guerzoni Giuseppe, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 3 giugno 1921, ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Arimondi cav. Nicolò, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 aprile 1920, ed inscritto nella riserva.

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria generale dello Stato
Comitato liquidatore delle gestioni di guerra

Listino dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici di proprietà dello Stato.

I prezzi segnati si intendono per materiali in condizioni normali mercantili.

Listino da valere dal 2 gennaio 1922.

Ghisa, ferri ed acciai laminati.

Ematite, L. 68 per 100 kg.
Ghisa da fonderia, L. 65 id.
Ghisa al forno elettrico, L. 68 id.
Billettes omogeneo, L. — id.
Billettes e blocchetti di acciaio semiduro, L. 72 id.
Billettes e blocchetti di acciaio duro, L. 62 id.
Barre di acciaio duro laminato (resistenza oltre 60 kg.) L. 77 id.
Barre di acciaio semiduro laminato (resistenza 60-55 kg.) L. 98 id
Ferro comune, prezzo base, L. 120 id.
Ferro omogeneo in barre da mm. 1 a 3, L. 85 id.
Ferro omogeneo, barre laminate. Poutrelles (travi a doppio T) di lunghezza commerciale superiore a m. 4,25, L. 122 id.
Moietta comune, prezzo di base, L. 122 id.
Moietta omogeneo, id. L. 132 id.
Vergella e filo d'apporto, L. 132 id.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., L. 122 id.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 127 id.
Stecche finite per dette, L. — id.
Traverse finite per ferrovie portatili, L. — id.
Binario Decauville completo usato ed in stato di uso, L. 95 id.
Rotaie usate e deteriorate e binario Decauville incompleto, L. 80 id.
Lamiere nere, prezzo di base mm. 4 e più, L. 140 id.
Lamiere nere di superficie inferiore a m² 2 e fino a m² 1, L. 115 id.
Lamiere nere di superficie inferiore a m² 1, L. 95 id.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1, n. 20, L. — id.
Travi a doppio T da 2 a 3 m. di lunghezza, L. 38 id.
Travi a doppio T da m. 3 a 4,25 di lunghezza, L. 55 id.
Tubi di ferro saldati usati per mobilio, gas e acqua, prezzo di base, L. 175 id.
Tubi di acciaio senza saldatura, usati filettati (raccordi compresi), prezzo base L. 265 id.
Tubi di acciaio senza saldatura, usati non filettati (raccordi esclusi), prezzo base L. 225 id.
Tubi bollitori, prezzo base L. — id.
Tubi di ghisa usati (id.), L. 100 id.
Corda spinosa zincata in rotoli anche cominciati, L. 65 id.
Corda spinosa nera in rotoli id. L. 40 id.
Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a corniera, L. 45 id.
Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a coda di porco, L. 43 id.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base L. — id.

Annotazioni. — Per i materiali trafilati sia di acciaio duro che semiduro e dolce è stabilito un extra di L. 20 per quintale.

Per le lamiere stirate, striate, ondulate aumento di L. 10 0[0 per 100 kg. sul prezzo del listino.

Per gli extra di spessore dei fili di ferro riferirsi al listino delle Fabbriche Riunite: punte, filo di ferro, via Cusani, Milano.

Per gli altri extra riferirsi al listino n. 12 del marzo 1920 del Comitato interministeriale.

N. B. — I prezzi dei materiali che non figurano nel listino dovranno essere richiesti di volta in volta alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio approvvigionamenti, dagli Enti che li hanno in carico, comunicandone le quantità esistenti.

Rottami.

Rottami di copertura per ferriere: lamiere per copertura da 6 mm. in più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a mm. 1000 e larghezza di 200 mm., L. 37 per 100 kg.
Cerchioni di carri e assili, travate sfasciate, spezzori di ferro e di acciaio a U, a T, a L, angolari, piatti, poutrelles e rotaie, il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 2500 mm., L. 33 id.
Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4

in più, ivi compresi i paletti da reticolato inferiori a m. 2, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata, L. 32, id.

Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliticci; attrezzi da campagna e ferro profondamente ossidati in genere da mm. 4 di spessore in più, corda spinosa pressata o tagliata e corda spinosa nera in rotoli deteriorata, compresi affusti da cannone anche se rotti, avantreni e fucine da campo come si trovano, L. 29, id.

Rottami nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moletta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, L. 27, id.

Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere, escluso marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 17, id.

N. B. — Le due categorie ultime, se imballate e pressate, in più, L. 3, id.

Corda spinosa nera e zincata sciolta, L. 10, id.

Proiettili acciaio ed elementi di proiettili di acciaio, L. 34, id.

Proiettili di acciaio scaricati, L. 32, id.

Proiettili di ghisa acciaiosa L. 36, id.

Pallette di ghisa per shrapnel e proiettili di ghisa comune L. 44, id.

Ritagli di lavorazione di bombe L. 46, id.

Ritagli diversi di lamiera inferiore a mq. 1,20 L. 60, id.

Rottami di ghisa meccanica, pezzatura pronta al forno L. 45, id.

Rottami di ghisa bruciata L. 18, id.

Tornitura di ferro, acciaio e ghisa L. 18, id.

N. B. - Per i rottami direttamente utilizzabili nei lavori di forgia o di laminatoio verrà applicato un aumento del 40 per cento sui prezzi di listino.

La corda spinosa sciolta di cui alla voce « Rottami », viene venduta per consegna sul posto, escluse le spedizioni ferroviarie.

CONDIZIONI DI VENDITA.

Tutti i prezzi s'intendono per merce franco magazzino vendita e per quantitativi non inferiori a 10 tonnellate.

Le spese di carico e di trasporto sono a carico del richiedente e la merce viaggerà a suo rischio e pericolo. Le Ditte devono provvedere direttamente a richiedere i vagoni alle ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione dello Stato, a un mese data dalla presentazione della richiesta, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di annullare l'ordinazione qualora la Ditta non abbia provveduto al ritiro del materiale.

Qualora le Ditte acquirenti non ritirino il materiale acquistato entro i trenta giorni dalla data dell'assegnazione, le stesse saranno assoggettate ad una percentuale di spese di magazzinaggio la cui misura sarà stabilita dagli Enti alienatori al momento delle vendita. Ove per speciali circostanze gli Enti stessi ritengano insufficiente il termine di cui sopra, sarà in loro facoltà di stabilirne uno diverso. La presente condizione non ha applicazione per i materiali concessi in esclusività per la vendita al Consorzio Raccolta Rottami.

Il pagamento s'intende sempre anticipato e le vendite s'intenderanno tutte effettuate salvo le disponibilità.

Per le spedizioni che non raggiungano il vagone completo, le eventuali spese di imballaggio saranno a carico dell'acquirente.

La cessione o la distribuzione dei materiali di proprietà dello Stato, compresi nel presente listino, sono riservate esclusivamente al servizio approvvigionamenti della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Ufficio alienazione del materiale residuato dalla guerra - Sezione III.

Per i materiali giacenti nell'ex-zona di guerra l'esclusività della vendita è invece devoluta al Consorzio raccolta rottami, via San Vittore 16, Milano.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 4 serie di obbligazioni della ferrovia **« Vigevano-Milano »** *create col R. decreto 24 aprile 1864, n. 1174, ed assunte in servizio dallo Stato in forza della convenzione 21 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804, state sorteggiate nella 104ª estrazione seguita in Roma il giorno 15 dicembre 1921 per l'ammortamento al 1° gennaio 1922.*

Serie estratte 80 - 181 - 341 - 333.

Le obbligazioni comprese nelle serie sopra descritte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1921, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1922 mediante mandati esigibili presso le Sezioni di Regia Tesoreria del Regno e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi o direttamente a questa stessa Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di Finanza e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti con le locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla Regia Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi:

Cedole { dal n. 107 scadenza 1° luglio 1922
al n. 120 scadenza 1° gennaio 1929

Roma, 15 dicembre 1921.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Numero delle 113 obbligazioni della **ferrovia di Cuneo 2ª emissione** 1857, legge 18 luglio 1859, n. 3540 e R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821, state sorteggiate nella 125ª estrazione del 9 dicembre 1921

22	27	425	478	597
895	1152	1303	1311	1374
1560	1579	1598	1698	1821
2044	2301	2786	2796	3009
3091	3121	3380	3389	3413
3524	3596	3609	3611	3722
3913	4184	4202	4204	4319
4451	4527	4541	4740	4803
4900	5023	5370	5521	6095
6190	6309	6369	6443	6778
6823	6843	6925	6941	7140

7155	7179	7373	7394	7599
7907	7947	8826	8926	9549
9580	9776	9803	9896	10106
10138	10352	10375	10754	10884
11286	11287	11295	11475	11666
11668	11717	11856	12134	12520
12771	12994	13125	13251	13281
13324	13330	13397	13564	13594
13633	13672	13699	13814	14332
14367	14373	14383	14513	14549
14725	14769	14793	14813	14896
14969	15313	15678.		

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso con le cedole dal n. 130, 1° luglio 1922, al n. 154, 1° luglio 1934 non più pagabili in conto interessi.

Dal 2 gennaio 1922 avrà luogo il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni come sopra estratte, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi in seguito a regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi direttamente a questa Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza, e per le colonie a mezzo delle Delegazioni del tesoro coesistenti colle Sezioni di R. tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'Ufficio controllo addetto alla R. tesoreria coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle suindicate cedole, poichè le obbligazioni medesime cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1921.

Roma, addì 9 dicembre 1921.

Il direttore capo di divisione: BORGIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente é eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sortegggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di S. Marco La Catola, in provincia di Foggia, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni priva

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Me
	—		—
Parigi	185 25	Dinari	–
Londra	96 78	Corone jugoslave	–
Svizzera	446 25	Belgio	179
Spagna	346 —	Olanda	8
Berlino	11 36	Pesos oro	—
Vienna	0 80	Pesos carta	—
Praga	43 —	New York	22

Oro . . . . . . 442 24.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	71 74	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	75 81	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Med
	—		—
Parigi	186 44	Dinari	—
Londra	96 64	Corone jugoslave	—
Svizzera	446 20	Belgio	177
Spagna	344 —	Olanda	8
Berlino	10 86	Pesos oro	17
Vienna	0 75	Pesos carta	7
Praga	44 90	New York	22

Oro . . . . . . 441 86.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	71 72	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	75 73	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*